

COMUNE DI COLICO

(Prov. di Lecco)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione
del C.C. n.76 del 21/12/2017

INDICE		
Articolo 1	Istituzione dell'imposta	3
Articolo 2	Presupposto dell'imposta	3
Articolo 3	Soggetto passivo e soggetto preposto agli adempimenti tributari	3
Articolo 4	Esenzioni	4
Articolo 5	Misura dell'imposta	4
Articolo 6	Obblighi di dichiarazione	5
Articolo 7	Versamenti	6
Articolo 8	Disposizioni in tema di accertamento	6
Articolo 9	Sanzioni	7
Articolo 10	Riscossione coattiva	8
Articolo 11	Rimborsi	8
Articolo 12	Contenzioso	8
Articolo 13	Funzionario Responsabile dell'Imposta	8
Articolo 14	Destinazione del gettito	9
Articolo 15	Disposizioni transitorie e finali	9

Articolo 1
Istituzione dell'imposta

1. Per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e delle maggiori spese connesse ai flussi turistici, è istituita nel Comune di Colico l'imposta di soggiorno.
2. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997 e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano a pagamento nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Colico ai sensi dell'art.4, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.23 del 14/03/2011 (Decreto sul Federalismo Municipale).

Articolo 2
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio/ pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Colico nel periodo dal primo aprile al trenta settembre di ogni anno.
2. Per strutture ricettive s'intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere come individuate e definitive dalla Legge Regionale n.27 del 01/10/2015 in materia di turismo, nonché le attività di ricezione esercitate da imprenditori agricoli ai sensi della Legge n.96 del 20/02/2006. Sono ricompresi nella definizione di cui al presente periodo anche gli immobili, ubicati nel Comune di Colico, destinati alla locazione breve di cui all'art.4 del D.L. n.50 del 24/04/2017, convertito nella Legge n.96 del 21/06/2017.

Articolo 3
Soggetto passivo e soggetto preposto agli adempimenti tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - il gestore della struttura ricettiva di cui al precedente art.2 comma 2;

- il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art.4, comma 5-ter del D.L. n.50/2017 convertito nella Legge n.96/2017;
- il rappresentante fiscale di cui all'art.4, comma 5-bis del D.L. n.50/2017 convertito nella Legge n.96/2017.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Colico;
 - i minori sino a 16 anni non compiuti;
 - coloro che pernottano presso strutture ricettive di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Colico;
 - il diversamente abile non autosufficiente, con idonea certificazione medica, e l'accompagnatore;
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - gli appartenenti alle forze di Polizia Statale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario e coloro che intervengono come volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa;
 - gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive Università, scuole o Enti di formazione.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art.2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.

2. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale di norma entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque entro e non oltre i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
3. Nelle strutture di cui all'art.2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

Articolo 6

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Colico sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori della struttura ricettiva presentano al Comune di Colico apposita dichiarazione riportante:
 - il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre, nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti;
 - l'imposta dovuta;
 - gli eventuali importi non versati da cumulare al trimestre successivo;
 - ogni eventuale informazione utile ai fini del computo dell'imposta dovuta.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune o tramite apposito software messo a disposizione ed è trasmessa al medesimo anche per via telematica (fax, e-mail o PEC).
4. La dichiarazione deve essere predisposta, anche in assenza di pernottamenti, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15/07 – 15/10).
5. I soggetti di cui all'art.3, comma 2 del presente Regolamento assumono la funzione di agenti contabili e sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n.267/2000. Il conto giudiziale, debitamente sottoscritto, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. n. 194/1996 (Mod.21- conto di gestione), deve essere

consegnato in originale all'Ufficio preposto, anche tramite raccomandata; per chi è dotato di firma digitale l'invio del Mod.21, sottoscritto con firma digitale, può essere effettuato tramite PEC all'indirizzo colico@cert.legalmail.it".

Articolo 7

Versamenti

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta ai soggetti di cui alla art.3, comma 2, i quali rilasciano quietanza delle somme riscosse.
2. I soggetti di cui all'art.3, comma 2 sono tenuti a far compilare, all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e trasmetterlo – entro 5 giorni lavorativi – all'Ufficio preposto del Comune. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, i soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui all'art.3, comma 2, dovranno segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall'Amministrazione Comunale, da trasmettere con le modalità di cui all'articolo precedente.
3. I soggetti responsabili degli obblighi tributari effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, indicandone la causale, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (15/07 – 15/10) nei modi seguenti:
 - sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Colico presso la Tesoreria Comunale;
 - tramite eventuali ulteriori procedure attivate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, nr. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18.12.1997, n.471, n.472 e n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.471 del 18/12/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt.9 e 17 del D.Lgs. n.472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte dei soggetti di cui all'art.3, comma 2 del vigente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a 500,00 Euro, degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art.6 del presente Regolamento, ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981, n.689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, i soggetti di cui all'art.3 comma 2 del vigente Regolamento saranno passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a 100,00 Euro, ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981, n.689.
5. Per la mancata esibizione della documentazione indicata all'art.8, comma 2 verrà irrogata una sanzione da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 250,00 per ciascun caso.

Articolo 10
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Colico da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Nell'ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a Euro 2.000,00 la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione da parte del Funzionario responsabile dell'imposta.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00 per trimestre solare.

Articolo 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992, n.546 e s.m.i..

Articolo 13
Funzionario Responsabile dell'Imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno.

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14

Destinazione del gettito

1. L'Amministrazione Comunale determina annualmente la destinazione delle entrate derivanti all'imposta di soggiorno, finalizzandole al sostegno dello sviluppo del sistema turistico.
2. Al fine di determinare la destinazione delle entrate dell'imposta di soggiorno, di monitorarne l'applicazione, di valutarne i relativi effetti e di aggiornare le disposizioni del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale istituisce un tavolo tecnico composto dai propri Assessori e Funzionari e da un rappresentante per tipologia di struttura ricettiva.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali.

1. Ai sensi dell'art.52, c.2 del D.Lgs. n.446/97, nonché dell'art.13, commi 13-bis e 15, del D.L. n.201/2011, convertito dalla Legge n.214/2011, il presente Regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità di trasmissione telematica di cui alla nota del MEF – Dipartimento delle Finanze - Direzione del Federalismo Fiscale - prot n.24674 del 11/11/2013.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 01/01/2018.
3. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento diverrà efficace decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del Comune di Colico.

5. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n.241/1990, come sostituito dall'art.5, comma 1 della Legge n.15/2005, è tenuto a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento ed è pubblicato sul sito internet del Comune di Colico.
6. I soggetti di cui all'art.2, comma 2 del presente Regolamento che avessero già stipulato contratti con Tour Operator, Agenzie di Viaggio o altri operatori del settore, dovranno tempestivamente dare adeguata informazione circa l'istituzione dell'imposta di soggiorno ed il relativo adempimento tributario.
7. I Tour Operator, Agenzie di Viaggio o altri operatori del settore saranno a loro volta tenuti a comunicare ai loro clienti finali, prima della partenza programmata, circa l'istituzione dell'imposta di soggiorno ed il relativo versamento, il quale dovrà essere corrisposto direttamente ai soggetti cui all'art.2 comma 2 del presente Regolamento.